



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

C_B642 - - 1 - 2024-02-14 - 0006319

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2020

PUBBLICATO all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 25/01/2021 al 09/02/2021

ENTRATO IN VIGORE in data 01/01/2021

MODIFICATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2021
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2022
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/2023
con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del 18/01/2024

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA.....	4
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni.....	4
Art. 3 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	5
Art. 3bis – Piano di massima occupabilità.....	6
Art. 4 - Norme di riferimento	6
Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo.....	6
Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	9
Art. 7 - Istruttoria.....	9
Art. 8 - Conclusione del procedimento	10
Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	11
Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	11
Art. 11 - Principali obblighi del concessionario.....	13
Art. 12 – Revoca, modifica e sospensione. Rinuncia.....	14
Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	15
Art. 14 - Altre cause di decadenza.....	15
Art. 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	16
Art. 16 - Subentro.....	16
Art. 17 – Rinnovo e proroga.....	17
Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	18
PARTE SECONDA	18
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	18
Art. 19 - Oggetto del canone	18
Art. 20 - Ambito di applicazione del canone	19
Art. 21 - Soggetto passivo	19
Art. 22 - Soggetto attivo.....	20
Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone.....	20
Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	21
Art. 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	21
Art. 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	24

Art. 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	24
Art. 28 - Riduzioni e Maggiorazioni	25
Art. 29 - Esenzioni	27
Art. 30 - Termini per il versamento del canone.....	29
Art. 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	31
Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie	32
Art. 32 bis - Ulteriori sanzioni	34
Art. 33 - Rateazioni.....	34
Art. 34 - Rimborsi	35
Art. 35 - Mercati	35
Art. 36 - Contenzioso.....	35
Art. 37 - Trattamento dei dati personali.....	35
PARTE TERZA.....	35
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	35
Art. 38 - Gestione del servizio.....	35
Art. 39 - Impianti di proprietà' del Comune	36
Art. 40 - Canone sul servizio affissioni	36
Art. 41 - Tariffe e maggiorazioni.....	36
Art. 42 - Riduzione del canone.....	36
Art. 43 - Esenzioni dal canone	37
Art. 44 - Numerazione impianti.....	37
Art. 45 - Modalità per il servizio affissioni.....	37
Art. 46 - Vigilanza sanzioni amministrative	38
PARTE QUARTA	39
DISCIPLINA TRANSITORIA	39
Art. 47 - Norme transitorie.....	39
Art. 48 - Disposizioni per le concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate in vigenza del precedente regolamento.....	39
PARTE QUINTA.....	40
DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Art. 49 – Norma di rinvio	40

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2bis. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 10, comma 4, in luogo del formale atto di concessione o autorizzazione, trova applicazione la specifica procedura ivi prevista.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Piano Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22/06/2006 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, la Legge 07.08.1990, n. 241 e la vigente normativa nazionale e regionale in materia di sportello unico per le attività produttive.
4. La Giunta Comunale può definire apposite linee guida o indirizzi, in riferimento a specifiche tipologie di occupazioni temporanee, da osservarsi nel determinare la

durata delle occupazioni, gli ingombri, le misure organizzative dirette a semplificare il procedimento e ridurre i tempi di rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 3bis – Piano di massima occupabilità

1. Al fine di assicurare la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità, anche nell'ottica della salvaguarda del diritto alla salute dei cittadini, il rilascio di concessioni di spazi ed aree pubbliche è subordinato alle limitazioni e prescrizioni stabilite da apposito piano che individui la massima occupabilità delle aree. Tale piano è approvato dalla Giunta Comunale.
2. Dopo l'approvazione del suddetto piano, le concessioni permanenti e temporanee stagionali rilasciate nel previgente periodo e non compatibili con le nuove disposizioni, saranno assoggettate a modifica ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al vigente piano generale degli impianti.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
- 2bis. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, l'istanza va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento nel rispetto dei termini stabiliti per le diverse tipologie di occupazione.
3. Le occupazioni di suolo pubblico a mezzo di banchetti, stand o gazebo per la raccolta di firme, iniziative di propaganda politica ed elettorale, iniziative a scopo divulgativo/promozionale/benefico promosse da enti ed associazioni del Terzo Settore, possono essere consentite nei limiti delle disponibilità e secondo il procedimento semplificato stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art- 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a quarantacinque giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine indicato dall'ufficio competente, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Qualora per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri interni, il Responsabile del procedimento provvede ad indire conferenza dei servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona inoltrando la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione i quali dovranno rendere il proprio parere entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della relativa richiesta. Qualora la conferenza in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva oppure in caso di mancata espressione del parere da parte di uno o più degli uffici interpellati, il Responsabile

del procedimento convoca apposita riunione in modalità sincrona da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

6. Nel caso sia prevista l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni competenti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/90.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.
2. Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee ripetitive, l'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo:
 - a) emette comunicazione di accoglimento dell'istanza richiedendo all'interessato di provvedere all'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo; la mancata risposta dell'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comporta la rinuncia automatica all'istanza e l'archiviazione della pratica;
 - b) rilascia l'atto di concessione o autorizzazione, previa consegna dei documenti dimostranti i versamenti eseguiti.
3. Per le occupazioni temporanee valgono le semplificazioni previste per gli specifici procedimenti.
4. Sono rigettate le istanze di rilascio delle concessioni od autorizzazioni nel caso di:
 - a) morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti pregressi definitivi afferenti ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie; non si considera moroso chi abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. Il procedimento viene sospeso per un massimo di 30 giorni entro i quali il richiedente può regolarizzare la propria posizione debitoria;
 - b) decadenza del richiedente da altro titolo di concessione o autorizzazione, uguale o simile, disposta nei 6 mesi precedenti per le fattispecie di cui all'art. 14, lettere a), b), c), f) e g), del presente regolamento;
 - c) seconda violazione (recidiva) per occupazioni/installazioni abusive, accertata dai competenti organi nel corso di un triennio; l'impedimento opera per i 12 mesi successivi all'accertamento della seconda infrazione;
 - d) motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada;
 - e) occupazione non assentibile per disposizione regolamentare o indirizzo espresso dalla Giunta Comunale.
5. Il precedente comma si applica anche alle istanze di rinnovo o ampliamento di concessioni od autorizzazioni in essere.

Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. La concessione o autorizzazione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione, individuata con allegata planimetria.

- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l'efficacia del provvedimento.
- 1bis. Per le tipologie di occupazione individuate con atto della Giunta Comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a delimitare lo spazio concesso con l'apposizione di appositi segnali o indicazioni. Analoga delimitazione può essere disposta per la singola occupazione qualora gli uffici preposti ne segnalino la necessità in considerazione del contesto nel quale la stessa viene ad inserirsi.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
- 2bis. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'atto può essere subordinato a prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni o diffusioni pubblicitarie sono consentite a partire dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, se avviene in data successiva. La consegna è effettuata mediante invio telematico oppure ritiro presso lo sportello di competenza, ove consentito.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli, scale aeree e simili, soste operative con mezzi e macchinari, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali e di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, traslochi, manutenzioni del verde od operazioni similari; tali occupazioni, che non devono costituire attività complementari o comunque collegate ad un cantiere edile, né essere finalizzate ad attività di propaganda o pubblicità ed essere di durata massima non superiore a otto ore giornaliere per un massimo di tre giorni, sono soggette alla preventiva comunicazione da effettuarsi con apposito stampato, disponibile nel sito internet del Comune, da trasmettere al Comando di Polizia Municipale almeno sette giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

5. La comunicazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Caorle e dovrà contenere, a pena di nullità:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) i contatti telefonici ordinari e di reperibilità;
 - c) un indirizzo di posta elettronica certificata PEC o, in alternativa, un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - d) il giorno e l'ora in cui si intende effettuare l'occupazione;
 - e) la motivazione per cui si intende occupare la porzione di suolo pubblico;
 - f) un dettagliato schizzo planimetrico corredato da misure, idoneo a definire lo spazio e ad indicare l'esatta ubicazione dell'area che si intende occupare;
 - g) l'indicazione dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegate.
6. La Polizia Locale per ragioni di pubblico interesse, di sicurezza e ordine pubblico, con apposito provvedimento, potrà vietare tali occupazioni, assoggettarle a particolari prescrizioni, indicare diverse ubicazioni rispetto a quelle comunicate, differire la data prevista per l'occupazione. Potrà inoltre emettere apposita ordinanza di sospensione temporanea della circolazione al fine di garantire la sicurezza delle persone e la conservazione delle cose; in tal caso l'occupazione non potrà comunque avvenire fino al pagamento dei diritti previsti per l'emissione dell'ordinanza secondo le tariffe in vigore.
7. Qualora il richiedente intenda rinunciare all'occupazione dovrà darne comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale. Nel caso in cui a fronte della richiesta sia già stata emessa apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale, dovrà comunque essere corrisposto il pagamento dei diritti previsti per l'emissione dell'ordinanza secondo le tariffe in vigore, qualora previsto.

Art. 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione ed adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune anche successivamente al rilascio del provvedimento, per intervenute e motivate esigenze.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- 2bis. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. E' inoltre tenuto a segnalare entro 15 giorni la variazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale, del rappresentante legale.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione. L'apposizione sul suolo pubblico di elementi di decoro con piante e affini, obbliga il concessionario alla loro tenuta in idonee condizioni di sviluppo biologico, non essendo consentita l'esposizione al pubblico di piante degradate o morte.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
8. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati a terzi per effetto della concessione.

Art. 12 – Revoca, modifica e sospensione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare, e modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, senza interessi e secondo la disciplina del presente regolamento.
- 2bis. Nel caso di sospensione temporanea disposta dal Comune, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
- 2ter. La concessione ad occupare suolo pubblico può essere revocata o diminuita anche per contemperare gli interessi gravanti sull'area manifestati da altri soggetti.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. Il concessionario o il soggetto autorizzato deve comunicare, con un preavviso di almeno 15 giorni, la riduzione della superficie di occupazione; lo stesso preavviso di 15 giorni è richiesto per la comunicazione della variazione del periodo di occupazione nelle occupazioni temporanee ripetitive, con effetto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione o fino a nuova variazione.

Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. In caso di affidamento a terzi del servizio di gestione del canone, la comunicazione deve anche essere inviata, per conoscenza, al Comune.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) il mancato rispetto da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) le reiterate violazioni (almeno 2 nel corso dell'anno solare da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo e viabilità o delle disposizioni del presente regolamento (il procedimento di decadenza viene avviato a partire dalla seconda violazione);
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data iniziale dell'occupazione indicata nell'atto di concessione o autorizzazione, nel caso di occupazione permanente/annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato entro 20 giorni dalla data del rilascio;

- f) danni alle proprietà comunali quando il concessionario non provveda al ripristino a proprie spese;
 - g) la violazione del divieto di cessione a terzi e subconcessione, salvo quanto disposto all'art. 16 del presente regolamento;
 - h) l'occupazione eccedente il 40% dello spazio autorizzato dall'atto di concessione, con un minimo di 9 mq.
- 1bis. Prima di dichiarare la decadenza, il dirigente dell'ufficio comunale competente, notifica al titolare della concessione o autorizzazione, la comunicazione di avvio del relativo procedimento e, se del caso, dispone l'immediata sospensione della concessione/autorizzazione e delle attività esercitate sull'area occupata. Nei casi in cui vi sia la possibilità di sanare la causa di decadenza, contestualmente all'avvio del procedimento, viene assegnato un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione o la presentazione di memorie difensive. La concessione/autorizzazione è dichiarata decaduta allorché l'interessato non regolarizzi la propria posizione nel termine assegnato o in caso di mancato accoglimento delle eventuali memorie difensive trasmesse.
- 1ter. La decadenza non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tanto meno a qualsiasi forma di indennizzo.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento, a pena di decadenza salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'azienda o il ramo d'azienda in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione

o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante attiva, contestualmente ad ogni altro procedimento di subentro connesso all'attività rilevata e comunque non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione o autorizzazione all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria, tramite presentazione delle apposite pratiche al SUAP o ad altro sportello indicato. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione sia una persona fisica, la concessione o autorizzazione decade automaticamente alla sua morte salvo che gli eredi non presentino la pratica di subentro entro 6 mesi dal decesso.

- 2bis. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della pratica di subentro nei termini di cui al precedente comma, l'occupazione o esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
3. Per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico con passi carrabili, balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, ivi comprese le tende da sole per abitazioni, il procedimento di subentro è ammesso in caso di trasferimento a terzi della proprietà o altro diritto reale sull'immobile di riferimento dell'occupazione.
 4. L'attivazione del procedimento di subentro presuppone l'invarianza degli elementi e delle caratteristiche dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. Non è necessaria la presentazione di documentazione tecnica a corredo della relativa pratica né l'acquisizione di nuovi pareri tecnici, ove previsti.
 5. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
 6. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 17 – Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione o autorizzazione permanente o temporanea ripetitiva può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare. Non è necessaria la presentazione di documentazione tecnica a corredo della relativa pratica in quanto il rinnovo presuppone l'invarianza delle caratteristiche dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione. Il rinnovo avrà in ogni caso decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione o autorizzazione precedente.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento di canoni dovuti al Comune per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

7. Le concessioni o autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed il motivo.
8. Ai fini della determinazione del canone la proroga di una concessione o autorizzazione temporanea costituisce una nuova concessione o autorizzazione.
9. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe di occupazioni temporanee salvo che per le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia.

Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Art. 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Caorle alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 11.494 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti (altrimenti dette annuali) e temporanee:
 - a) sono permanenti od annuali le occupazioni a carattere stabile di durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; la concessione di occupazione permanente o annuale è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni salvo diversa disposizione di legge o di altro regolamento comunale;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni; si considerano temporanee anche le occupazioni per le quali siano state concesse proroghe che ne hanno prolungato oltre l'anno la durata complessiva; sono definite temporanee ripetitive le occupazioni effettuate con le stesse modalità (tipologia, periodo, superficie) per un periodo inferiore a 365 giorni all'anno a seguito del rilascio di un atto di concessione od autorizzazione di validità non inferiore a due anni né superiore a dieci anni, salvo diversa disposizione di legge o di altro regolamento comunale;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
2. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliero.
3. Le occupazioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base

alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
- 3bis. Per le occupazioni temporanee ripetitive la misura del canone dovuto viene determinata, per ciascun anno solare, in relazione al periodo di occupazione indicato nell'atto di concessione. Nel caso siano intervenute modifiche al periodo di occupazione, come comunicate dal concessionario ai sensi dell'art. 12, comma 6, del presente regolamento, si procederà al ricalcolo del canone.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31

dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 4bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone é effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
- 7bis. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,01 al metro quadrato per giorno.
- 10bis. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico concesse a pittori e ritrattisti, sono soggette al pagamento del canone applicando i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione. Ai fini del calcolo del canone la superficie minima assoggettabile è di mq.3,00. Alle occupazioni di cui sopra non si applicano le riduzioni previste all'art. 28.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Art. 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR – SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

- d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- e) per le occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi è prevista una maggiorazione del 80% per le occupazioni insistenti in categoria 1, del 30% in categoria 2, del 31% in categoria 3 e del 28% in categoria 4;
- f) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- g) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti patrocinati dall'ente, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 30%;
- h) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi è prevista una maggiorazione del 85,29% per le occupazioni insistenti in categoria 1, del 23,52% in categoria 2, del 31,21% in categoria 3 e del 28,57% in categoria 4;
- i) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 30%;
- j) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è prevista una riduzione del 82% per le occupazioni insistenti in categoria 1, del 82% in categoria 2, del 81% in categoria 3 e del 86% in categoria 4;
- k) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- l) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una maggiorazione del 100%;
- m) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione del 30%;
- n) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 60 giorni, o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 30%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- o) per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70% per le occupazioni insistenti in categoria 1, del 77% in categoria 2, del 75% in categoria 3 e del 72% in categoria 4.

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o sindacale ed in occasione di manifestazioni finalizzate alla promozione turistica, sportiva o culturale, comprese le sagre e feste paesane, sono considerate soltanto le superfici effettivamente occupate in modo esclusivo con banchetti, tende, stands, gazebo, veicoli e simili, così come precisato nell'atto di concessione o autorizzazione.
4. In situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sanitario, emergenziale, dichiarato in quanto tale con provvedimenti a livello nazionale o locale, la Giunta Comunale può stabilire riduzioni sino al 100% delle tariffe, anche per un periodo di tempo inferiore all'anno, per attività che siano state direttamente o indirettamente interessate dai provvedimenti in questione. Dette misure possono essere adottate anche per periodi diversi rispetto a quelli contenuti nei provvedimenti adottati a livello nazionale o locale.

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali previste dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili;
 - h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro, costituiti nelle forme di legge, per la realizzazione di iniziative senza la presenza di offerta commerciale;

- j) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a centoventi minuti dove è consentita la vendita; esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- k) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- n) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- o) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- p) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di Polizia Urbana;
- q) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- r) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'articolo 10;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative od organizzate anche solo in parte dall'Amministrazione Comunale, o manifestazioni, sia pur commerciali, organizzate anche da privati, finalizzate alla promozione turistica o culturale o promozionale anche di specifica località, anche predisposte all'offerta di prodotti tipici, previo riscontro da parte della Giunta Comunale dell'interesse e dell'importanza delle stesse;
- u) le occupazioni realizzate da ditte sponsor a sostegno di manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, a condizione che la sponsorizzazione sia di valore superiore all'importo del canone che sarebbe dovuto per tale occupazione; a tale scopo, qualora la sponsorizzazione consista in attività diverse da erogazioni di denaro, la ditta sponsor dovrà quantificarne il valore;
- v) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- w) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- x) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- y) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- z) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- aa) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- bb) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- cc) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- dd) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità è effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione ove

prevista. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10, fermo restando che per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie aventi inizio in corso d'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione ove prevista e le altre, a seconda della data di inizio, entro il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. L'operatore titolare di attività commerciale in sede fissa, attività artigianale (quali pizza al taglio, gelati-yogurt e simili, gastronomie) e di pubblico esercizio che si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può presentare con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del canone o della singola rata trimestrale, istanza di rateizzazione che sarà valutata dai competenti uffici nel rispetto delle seguenti modalità:
 - ammissibilità solo per importi superiori ad Euro 1.500,00=;
 - massimo 6 rate bimestrali di uguale importo con calcolo degli interessi legali;
 - durata massima della rateizzazione concedibile: 1 anno dalla scadenza del debito;
 - con esclusione dei debiti già iscritti a ruolo e quelli disciplinati dall'art. 33 del presente regolamento.

Nell'istanza il richiedente dovrà autocertificare la temporanea situazione di difficoltà.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione o alla presentazione della dichiarazione ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

10. Per importi superiori ad Euro 1.500,00= è consentito il versamento in due rate di pari importo da corrispondere: la prima contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione ove prevista e la seconda entro il giorno in cui termina l'occupazione o diffusione del messaggio pubblicitario a carattere temporaneo.
11. Per le occupazioni temporanee ripetitive il versamento del canone è dovuto per anno solare di validità della concessione o autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno in unica soluzione oppure, per importi superiori ad Euro 1.500,00=, con possibilità di versamento in due rate di pari importo da corrispondere: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il giorno in cui nell'anno solare termina l'occupazione temporanea.
12. I termini di versamento stabiliti nel presente articolo possono essere sospesi o differiti con delibera di Giunta Comunale in caso di motivata necessità.

Art. 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano sostanzialmente difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento (es. destinazione d'uso o tipologia diversa da quella autorizzata, occupazione o diffusione pubblicitaria realizzata in contrasto con le disposizioni legislative o regolamentari di carattere edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico);
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata, limitatamente alla superficie non concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza, limitatamente al periodo non concesso od autorizzato.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006, art. 1, comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.
- 3bis. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
- 3ter. L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento, o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 6bis. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone o della singola rata alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160 del 27.12.2019. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

1 bis. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 1. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta, secondo la disciplina di seguito riportata, nel rispetto del principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 1997 e mutuando la disciplina del ravvedimento operoso prevista per i tributi locali:

- in caso di ritardo entro i 14 giorni dalla scadenza, si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- in caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- in caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- in caso di ritardo oltre il 90° giorno dalla scadenza, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- in caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 1 (un) punto percentuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone o della singola rata.
5. Nel primo anno di vigenza del presente regolamento non si applica la sanzione prevista nel comma 1, primo periodo.
6. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dai precedenti commi, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle condizioni

previste dalla concessione sono punite, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nella L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 32 bis - Ulteriori sanzioni

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio o somministrazione di alimenti e bevande, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività fino al pieno adempimento dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle relative spese se sostenute dal Comune e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009.
2. Qualora sia accertata una seconda violazione (o recidiva) per occupazioni/installazioni connesse all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del biennio successivo all'accertamento della prima violazione, il Dirigente dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25.03.1997, n. 77. I successivi accertamenti della medesima violazione nel corso dello stesso biennio, considerati ulteriori recidive, daranno luogo, anch'essi, al provvedimento di sospensione dell'attività. La recidiva si verifica anche se è stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria (oblazione).

Art. 33 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 34 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art. 35 - Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019.

Art. 36 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 37 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo

cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Art. 39 - Impianti di proprietà del Comune

1. Gli impianti possono essere destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica ovvero alle affissioni di natura commerciale.

Art. 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Art. 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Art. 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Art. 43 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 44 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Art. 45 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 47 - Norme transitorie

1. Il vigente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la relativa delibera tariffaria restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 22/12/1998, nonché le relative delibere tariffarie approvate dalla Giunta Comunale restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di sei anni dalla sua prima approvazione ovvero, in caso di concessione del servizio, entro il termine della concessione stessa, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
6. La disposizione di cui all'art. 14 comma 1 lett. b) troverà applicazione dalla data di approvazione del Piano di Massima Occupabilità di cui all'art. 3bis.

**Art. 48 - Disposizioni per le concessioni di occupazione suolo pubblico
rilasciate in vigenza del precedente regolamento**

1. Le concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e rinnovate annualmente con il versamento del canone osap, mantengono la loro validità fino allo scadere di dieci anni dalla entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, alla quale sono comunque assoggettate.
- 1bis. Le concessioni stagionali di occupazione suolo pubblico rilasciate nei primi due anni di vigenza del presente regolamento potranno essere adeguate, con apposito atto di appendice, al nuovo disposto di cui all'art. 24, comma 1, lett. b).

2. Rimane sempre salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di avviare il procedimento di revoca nel caso vengano rilevate situazioni di criticità.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel regolamento, si rinvia alla Legge n. 160/2019, commi 816 e seguenti, e alle specifiche disposizioni dettate dai regolamenti comunali vigenti.

Allegati al regolamento:

- ALLEGATO A: Definizione zone per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- ALLEGATO B: Definizione zone per l'applicazione del canone per le occupazioni



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

ALLEGATO A)

al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

DEFINIZIONE ZONE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in due zone, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile:

ZONA 1, costituita dagli ambiti territoriali aventi una elevata rilevanza economica, delimitati come segue :

Lungomare Trieste, Piazza Miramare, via del Mare, tutte le vie, le calli ed i campi ricompresi nel foglio 43 (in buona sostanza il centro Storico), Strada Nuova fino all'altezza di Largo Europa compreso, via Dal Moro, Piazza S. Antonio, Viale S. Margherita - fino all'altezza del cond. "EOLIE" (compreso) dal lato destro e fino all'altezza del civico 105 (compreso) dal lato sinistro, viale Marconi, via Serenissima, Lungomare Venezia (fino all'altezza del campeggio Comunale che viene escluso), Piazza De Gasperi, via D. Alighieri, Piazza Colombo, via Vespucci, Piazza M. Polo, Strada Provinciale 54, strada Provinciale 59, Viale Selva Rosata, Viale Altanea, Viale Panama, Strada Sansonessa (limitatamente alla intersezione fra Strada Nuova e Viale Panama), Viale dell'artigiano.

Per ulteriore e migliore identificazione delle aree interessate si rinvia alla planimetria allegata alla Delibera Consigliare n. 24 del 27/03/2008.

ZONA 2: tutto il territorio comunale non compreso in zona 1.

C_B642 - - 1 - 2024-02-14 - 0006319



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

ALLEGATO B)

al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

DEFINIZIONE ZONE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile:

ZONA 1: CENTRO STORICO secondo la delimitazione individuata dal Consiglio Comunale nell'atto n. 49 del 30 aprile 1994 e ridefinito con atto consiliare n. 100 del 30 ottobre 1995:

Calle Calegher, Calle Camilon, Calle Cancelleria, Calle Castello, Calle Colonna, Calle Coppo, Calle Corta, Calle Cusin, Calle dei Vescovi Tomba, Calle del Doge, Calle del Vento, Calle della Vida, Calle delle Liburniche, Calle delle Maravege, Calle delle Scuole, Calle di Mezzo, Calle Falconera, Calle Gallo, Calle Lunga, Calle Ospedale, Calle Palazzo, Calle San Marco, Calle Squero, Calle Zulian, Campiello delle Grazie, Campo Cadorna, Campo Castello, Campo Colonna, Campo degli Oriondi, Campo dei Consoli, Campo del Duomo, Campo del Podestà, Campo IV Novembre, Campo Maggio Arengo, Campo Mariuccia David, Campo Negroni, Campo S. Marco, Campo San Rocco, Campo Sponzeta, Campo Squero, Campo Trino Bottani, Fondamenta Pescheria, Galleria Levatrice Livia Longo, Galleria Petronia, Largo Gandolfo, Lungomare Petronia, Piazza Matteotti, Piazza Mercato, Piazza Mons. F. Marchesan, Piazza Municipio, Piazza Papa Giovanni, Piazza S. Pio X, Piazza Sant'Antonio, Piazza Veneto, Piazza Vescovado, Portego de le Becarie, Ramo Sponzeta, Rio Terrà delle Botteghe, Rio Terrà R. Romiati, Salita dei Fiori, Via Bellotto, Via Canonica, Via Cusman, Via della Sacheta, Via della Serenissima, Via delle Cappe, Via Francesconi, Via Roma, Viale L. Dal Moro, Viale Madonna dell'Angelo, Viale Pompei.

Per ulteriore identificazione delle aree interessate si rinvia all'allegata mappa.

ZONA 2: CAPOLUOGO OVEST, CAPOLUOGO EST

Caorle Capoluogo, dal fiume Livenza al fiume Lemene con esclusione della zona individuata come "centro storico"

ZONA 3: PORTO SANTA MARGHERITA, DUNA VERDE

C_B642 - - 1 - 2024-02-14 - 0006319

ZONA 4: SAN GIORGIO DI LIVENZA, OTTAVA PRESA, SAN GAETANO, tutto il territorio comunale non compreso nelle altre zone



C_B642 - - 1 - 2024-02-14 - 0006319